

PROVVEDIMENTO CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 20 marzo 2008
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione». (Rep. atti n. 103/CSR)..

in G.U. n. 133 del 9-6-2008

sommario

Allegato A..... 1

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 20 marzo 2008:

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di conferenza Stato-regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Visto il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Regolamento (CE) n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Regolamento (CE) n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il Regolamento (CE) n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il proprio atto rep. n. 2673 del 16 novembre 2006 con il quale è stata sancita intesa in materia di adattamenti per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni prodotti con latte ovicaprino e di deroghe per il latte prodotto durante il periodo di pascolo estivo in montagna;

Visto il proprio atto rep. n. 5 del 25 gennaio 2007 con il quale è stata sancita intesa in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana;

Visto il proprio atto rep. n. 6 del 25 gennaio 2007 con il quale è stata sancita intesa in materia di deroghe transitorie per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni ai sensi dei Regolamenti CE nn. 852 e 853 del 2004;

Vista la nota in data 6 marzo 2008, con la quale il Ministero della salute ha inviato ai fini del perfezionamento dell'intesa ai sensi del citato art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il documento indicato in oggetto;

Vista la nota del 13 marzo 2008, con la quale il Coordinamento della commissione salute delle regioni ha Comunicato l'avviso tecnico favorevole;

Acquisito nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione» di cui all'Allegato sub A, parte integrante del presente atto.

Roma, 20 marzo 2008

Il presidente: Lanzillotta

Il segretario: Busia

Allegato A

OMISSIS

----> Vedere Allegato da pag. 41 a pag. 54 g.u.<----

note

Id. 1.910